



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 3319/2025

Oggetto: Richiesta di parere da parte di ...omissis... in merito ai regolamenti sulla rotazione ordinaria adottati dall'...omissis... (prot. n. 97349 del 3 luglio 2025).

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. A.N.AC. n. 97349 del 3 luglio 2025 - avente ad oggetto alcune criticità riscontrate nel *Regolamento per la rotazione ordinaria del personale del comparto afferente ai servizi del Dipartimento di Prevenzione con funzioni di vigilanza e controllo* adottato dall'...omissis... – si rappresenta quanto segue.

L'art. 1, comma 5, lettera b), della l. n. 190/2012 stabilisce che le amministrazioni devono definire "*procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari*", mentre il comma 10, lettera b) prescrive che il RPCT provvede "*alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione*". Dette disposizioni sono state ulteriormente sviluppate dall'Autorità che ha fornito alcune indicazioni operative funzionali ad assicurare una corretta attuazione della misura e consolidate all'interno dell'Allegato 2 al PNA 2019. Quest'ultimo, infatti, offre un quadro completo della disciplina, rivolgendo particolare attenzione all'ambito soggettivo di applicazione della rotazione, ai vincoli (oggettivi e soggettivi), ai rapporti con la misura della formazione, alla necessità di predisporre eventuali misure alternative ed agli step indispensabili per conseguire una adeguata programmazione.

Il rischio "specifico" che la misura intende prevenire è rintracciabile nella influenza derivante da pressioni esterne o nell'assunzione di decisioni non imparziali connesse all'istaurazione di relazioni sempre con gli stessi utenti per un lungo periodo di tempo, corrispondente alla durata dell'assegnazione all'ufficio o all'espletamento dell'incarico.

L'Autorità raccomanda l'inserimento nel PTPCT, nel PIAO o in altro atto interno di criteri oggettivi, oltre alla predisposizione di un'adeguata programmazione della rotazione che sia rispondente alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione. Ciò anche allo scopo di limitare la discrezionalità dell'organo d'indirizzo nella fase di affidamento degli incarichi e preservare al contempo l'autonomia dei dirigenti. La misura va, quindi, concepita come uno strumento di tutela dell'interesse generale, priva di funzioni punitive o sanzionatorie.



L'identificazione in via preventiva dei criteri di rotazione avviene, di norma, attraverso la valorizzazione dei seguenti aspetti: a) individuazione degli uffici; b) definizione della periodicità; c) descrizione delle caratteristiche. Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Autorità le criticità rappresentate attengono proprio all'identificazione del personale da "spostare" (criterio sub a).

L'Allegato 2 al PNA 2019, richiamando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, lettera b) e comma 10, lettera b), legge n. 190/2012, evidenzia come la selezione del personale da trasferire debba essere correlata al livello di esposizione al rischio dei settori in cui esso opera. Nel caso di specie giova evidenziare che il regolamento adottato dall'Azienda sanitaria risulta conforme agli indirizzi sopra riportati laddove viene evidenziato come *"Le aree tematiche dei Tecnici della Prevenzione sono infatti particolarmente sensibili soprattutto per gli ambiti della vigilanza e dell'ispezione perché l'attività è considerata ad elevato rischio corruttivo"*.

Al riguardo preme segnalare che nel succitato Allegato 2 viene auspicata la rotazione di tutto il personale secondo un principio di "gradualità", ossia ruotando prioritariamente coloro che sono preposti ad attività a più elevato rischio per poi considerare le posizioni a rischio più basso. Inoltre, al fine di evitare che la rotazione possa arrecare pregiudizio alla continuità e all'efficacia dell'azione amministrativa, l'Autorità suggerisce di *"programmare in tempi diversi, e quindi non simultanei, la rotazione dell'incarico dirigenziale e del personale non dirigenziale all'interno di un medesimo ufficio"* (cfr. Allegato 2 al PNA 2019).

Ad ogni modo la definizione dei criteri per l'attuazione della misura in questione è rimessa alla discrezionalità dell'ente, che è tenuto a coinvolgere le organizzazioni sindacali nella fase di programmazione della rotazione attraverso l'invio di un'informativa preventiva per l'acquisizione di eventuali proposte o osservazioni. Si rammenta, tuttavia, che la materia non rientra tra quelle oggetto di negoziazione.

Poiché l'istanza risulta indirizzata anche alla Direzione Risorse Umane SSR e al RPCT, l'amministrazione potrà eventualmente tener conto delle riflessioni svolte dall'Organizzazione sindacale, adeguando, ove ritenuto opportuno, il regolamento adottato e/o la programmazione della misura riportata nel PIAO.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 16 settembre 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente